

Causa C-477/19

Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Data di deposito:

21 giugno 2019

Giudice del rinvio:

Verwaltungsgericht Wien (Austria)

Data della decisione di rinvio:

12 giugno 2019

Ricorrente:

IE

Resistente:

Magistrat der Stadt Wien

Oggetto del procedimento principale

Progetto edilizio – Tutela della natura – Siti di riproduzione e aree di riposo – Intrusione, deterioramento o distruzione

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione della direttiva 92/43/CEE (direttiva «habitat»), articolo 267 TFUE

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il concetto di «area di riposo» ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43 debba essere interpretato nel senso di includere anche ex aree di riposo oramai abbandonate.

In caso di risposta affermativa a tale questione:

Se ogni ex area di riposo oramai abbandonata debba essere qualificata come «area di riposo» ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43.

In caso di risposta negativa a quest'ultima questione:

In base a quali criteri debba essere valutato se un'ex area di riposo oramai abbandonata dev'essere qualificata come «area di riposo» ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43.

- 2) In base a quali criteri debba essere valutato se una determinata azione od omissione costituisce un'intrusione in un'«area di riposo» ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43.
- 3) In base a quali criteri si debba valutare se una determinata azione od omissione costituisca un'intrusione in un'«area di riposo» di tale gravità, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43, da doversi assumere la sussistenza di un «deterioramento», conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43, dell' «area di riposo» medesima.
- 4) In base a quali criteri debba essere valutato se una determinata azione od omissione costituisca un'intrusione in un'«area di riposo» di tale gravità, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43, da doversi assumere la sussistenza di una «distruzione», conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43, dell' «area di riposo» medesima.
- 5) Se, in primo luogo, il concetto di «sito di riproduzione» di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43 debba essere interpretato nel senso, in primo luogo, di includere solo il luogo precisamente delimitabile in cui vengano regolarmente compiuti atti di accoppiamento in senso stretto ovvero anche quello in cui vengono svolte azioni affini direttamente connesse con la riproduzione (come, ad esempio, la deposizione delle uova) e inoltre, in secondo luogo, nel senso che il «sito di riproduzione» comprenda parimenti tutti i luoghi precisamente delimitabili assolutamente necessari per lo sviluppo dei piccoli, quali, ad esempio, i siti di deposizione delle uova o le parti delle piante occorrenti per le larve e i bruchi.

In caso di risposta negativa a tale questione:

Cosa debba intendersi per «sito di riproduzione» ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43 e come debba essere territorialmente delimitato un «sito di riproduzione» rispetto ad altri luoghi.

- 6) In base a quali criteri debba essere valutato se una determinata azione od omissione costituisca un'intrusione in un «sito di riproduzione» ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43.

- 7) In base a quali criteri debba essere valutato se una determinata azione od omissione costituisca un'intrusione in un «sito di riproduzione» di gravità tale, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43, da doversi assumere la sussistenza di un «deterioramento», conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43, di tale «sito di riproduzione».
- 8) In base a quali criteri debba essere valutato se una determinata azione od omissione costituisca un'intrusione in un «sito di riproduzione» di gravità tale, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43, da doversi assumere la sussistenza di una «distruzione», conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43, di tale «sito di riproduzione».

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva «habitat») (GU 1992, L 206, pag. 7), articoli 2, 12, 16 e 23 e allegato IV

Disposizioni di diritto nazionale fatte valere

Wiener Naturschutzgesetz (legge di Vienna sulla tutela della natura), articoli 4, 5, 7, 9, 10 e 49 e appendice

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 Il Verwaltungsgericht Wien (Corte amministrativa di Vienna, Austria) deve pronunciarsi su un ricorso avverso una sanzione pecuniaria applicata da un'autorità amministrativa munita di poteri sanzionatori.
- 2 Il ricorrente è un lavoratore dipendente di un costruttore, vale a dire di un'impresa incaricata della progettazione e dell'organizzazione di lavoro edili da parte di imprese terze. In ragione della sua particolare posizione direttiva all'interno dell'impresa, devono essere imputate al ricorrente, sotto il profilo dell'illecito amministrativo, eventuali violazioni delle disposizioni della legge di Vienna sulla tutela della natura da parte di tale impresa, nel caso in cui il ricorrente non riesca a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per impedire dette violazioni.
- 3 Al ricorrente vengono contestati la distruzione e/o il deterioramento di un'area di riposo e/o di un sito di riproduzione di criceti e, conseguentemente, la violazione dell'articolo 10, paragrafo 3, punto 4), della legge di Vienna sulla tutela della natura. Tale disposizione costituisce la trasposizione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43. I concetti di «area di riposo», «sito di

riproduzione», «deterioramento» e «distruzione» all'interno della legge di Vienna sulla tutela della natura hanno, pertanto, lo stesso significato dei concetti corrispondenti della direttiva 92/43. L'interpretazione di dette nozioni, di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43 è, dunque, pregiudiziale rispetto al procedimento principale.

Principali argomenti delle parti nel procedimento principale

- 4 Viene contestato al ricorrente di essere responsabile del fatto che il costruttore abbia incaricato un'impresa edile dello svolgimento di alcuni lavori di costruzione, i quali avrebbero causato la distruzione e/o il deterioramento di un'area di riposo e/o di un sito di riproduzione di criceti, in violazione del divieto di cui all'articolo 10, paragrafo 3, punto 4), della legge di Vienna sulla tutela della natura.
- 5 Il ricorrente contesta che si sia verificata la distruzione e/o il deterioramento di un'area di riposo e/o di un sito di riproduzione di criceti.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 6 Occorre chiarire in qual senso debbano essere interpretate, in particolare, le nozioni di «area di riposo», «sito di riproduzione», «deterioramento» e «distruzione» di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43.

Area di riposo

- 7 Nella specie viene in rilievo, quale area di riposo, la tana dei criceti. Non è chiaro se, al momento della distruzione e/o del deterioramento, l'area di riposo debba essere attivamente utilizzata in quanto tale oppure se sia sufficiente l'esistenza di un'alta probabilità che un'area di riposo abbandonata venga ripopolata.
- 8 Secondo il giudice del rinvio, la nozione di area di riposo dev'essere interpretata in modo così ampio da far sì che sia qualificabile come tale, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43, anche ogni area di riposo abbandonata (a prescindere dalla probabilità del ripopolamento). L'obiettivo di tale interpretazione consiste nel far scattare l'intervento dell'autorità competente prima della distruzione di un'area di riposo di tal genere.

Sito di riproduzione

- 9 Non è chiaro se tale nozione includa solo il luogo dove avviene concretamente l'atto riproduttivo oppure se esso comprenda anche – in linea con l'interpretazione dalla Commissione europea – il luogo dell'accoppiamento e del parto, nonché i siti di riproduzione inutilizzati. Per quanto riguarda il luogo dell'accoppiamento, inoltre, non è chiaro se esso includa anche l'area del corteggiamento.

- 10 Il giudice del rinvio non accoglie l'interpretazione ampia di tale nozione adottata dalla Commissione europea, in quanto essa determinerebbe un'eccessiva limitazione operativa. Pertanto, si deve intendere per sito di riproduzione esclusivamente quell'area territorialmente delimitata, la quale o è connessa solo con gli atti riproduttivi in senso stretto o, in aggiunta a ciò, include anche i luoghi strettamente necessari per lo sviluppo dei piccoli.

Deterioramento

- 11 Non è chiara, tra l'altro, la distinzione tra intrusione e deterioramento. Occorre stabilire il momento a partire dal quale un'intrusione diventi talmente grave da costituire un deterioramento. Nondimeno, occorre altresì chiarire se anche una condotta omissiva possa configurare la fattispecie del deterioramento o della distruzione.
- 12 Facendo riferimento all'obiettivo di cui all'articolo 2 della direttiva 92/43, il giudice del rinvio ritiene che si debba assumere la sussistenza di un deterioramento di un'area di riposo o di un sito di riproduzione laddove, attraverso una determinata azione od omissione, l'obiettivo del «mantenimento e ripristino» di una specie animale rigorosamente protetta – ossia, nel presente caso, gli esemplari ancora viventi degli animali che utilizzano (potenzialmente) tale area di riposo o sito di riproduzione – venga pregiudicato in misura molto rilevante.
- 13 Di conseguenza, dev'essere qualificata come deterioramento di un'area di riposo ogni azione od omissione che mette seriamente in pericolo la vita di un animale della specie protetta e/o ne riduce in modo considerevole la durata.
- 14 Analogamente, dev'essere qualificata come deterioramento di un sito di riproduzione ogni azione od omissione che riduce, in modo considerevole e comprovato, il successo riproduttivo di un animale della specie protetta.

Distruzione

- 15 È necessario chiarire, in particolare, la distinzione tra deterioramento e distruzione.
- 16 Secondo il giudice del rinvio, si deve assumere la sussistenza della distruzione di un'area di riposo o di un sito di riproduzione qualora, a causa di un'azione od omissione, l'area di riposo o il sito di riproduzione non venga più (non possa più essere) utilizzata/o come tale in futuro.